

GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. N.12/2021

PER

La S.O.G.E.T. s.p.a., con sede in Pescara alla Via Venezia n. 49, C.F. 01807790686, in p.l.r.p.t. e presidente del CdA D.ssa Lina DI LELLO, rappresentata e difesa, giusta delega in calce del presente atto dall'**Avv. Manuela Marincolo**, del Foro di Castrovillari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in **87064 Corigliano Rossano** (area urbana Rossano) alla **P.zza A. De Gasperi n.11**; **notifiche e/o comunicazione al seguente numero di fax: 0983.032247 o al seguente indirizzo pec:avv.manuelamarincolo@pec.giuffre.it;**

CONTRO

LAERA Maria Lores (C.F. LRAML56B46D488C), residente in Corigliano-Rossano alla via Adua snc, rappresentata e difesa, dall'**Avv.Francesco Antonio PINTO**, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Corigliano-Rossano, contrada Ralla snc – PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Con decreto ingiuntivo **n. 12/2021** emesso il 26.01.2021 **e notificato a mezzo PEC in data 11.2.2021**, il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, Dott. Leonardo Minisci, ingiungeva alla Soget Spa il pagamento della somma di **€.661,34** oltre interessi lrgali dal dovuto fino al soddisfo, oltre spese di procedura, liquidate in €171,50, per una presunta debitoria a favore dell'istante, quale recupero somme trattenute sullo stipendio dell'istante a seguito di atto di pignoramento presso terzi promosso dall'odierna società opponente.

Con il presente atto, la Società "SOGET S.p.A.", in persona del suo l.r.p.t., ut supra rappresentata e difesa, propone opposizione avverso il detto monitorio, instando per la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza dello stesso decreto ingiuntivo sulla scorta dei seguenti

MOTIVI

1) – In via preliminarmente, si eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto e quindi privo di efficacia giuridica, per difetto della prova scritta del credito azionato. Invero, la documentazione alligata ex adverso non integra affatto gli estremi del documento che, ai sensi dell'art.634 cpc, possa considerarsi prova scritta idonea per la proposizione della domanda di ingiunzione e/o per la stessa emissione del richiesto monitorio. Infatti, ancorchè la valutazione dell'idoneità della suddetta prova ai fini della emissione del decreto è lasciata all'apprezzamento discrezionale del Giudice, è necessario però che, per parlarsi di prova scritta nell'accezione di cui agli artt.633 e 634 cpc, il documento prodotto deve consistere in estratti autentici delle scritture contabili e provenire dal debitore o anche dal debitore dal quale possa ricavarsi l'esistenza del debito in capo all'ingiunto.

Nel caso in esame, la documentazione richiamata è del tutta inidonea essendo estranea al dettato normativo di cui agli artt.633 e 634 cpc, ma si fa riferimento a fatti e circostanze tutte da verificare e non dimostrate e quindi senza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.

Si contesta, pertanto, specificatamente l'allegata documentazione prodotta dal ricorrente opposto, evidenziandosene l'assoluta inefficacia ai fini dell'emissione del monitorio.

2) Nullità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva e comunque per infondatezza ed insussistenza della pretesa presunta creditoria.

In realtà, le somme asseritamente trattenute dalla Soget Spa sullo stipendio dell'opposta, a seguito del richiamato pignoramento presso terzi, riguardavano – per come specificato dall'odierna opposta – una sanzione amministrativa del Comune di Corigliano Calabro, come tali

incassate dalla Soget nella specifica qualità di concessionaria del suddetto Comune di Corigliano Calabro, in forza di apposita convenzione che prevedeva la riscossione di tutti i tributi e sanzioni comunali da parte della società concessionaria e quest'ultima, incassate le somme con l'atto ingiuntivo ovvero recuperate esecutivamente, era tenuta a versarle all'Ente comunale concedente.

Nella fattispecie, quindi, le somme riscosse a titolo di sanzione da parte della Soget sono state poi versate al Comune di Corigliano Calabro.

Da ciò ne consegue che l'opposta avrebbe dovuto eventualmente chiedere la restituzione di quanto – a suo dire – non dovuto, e non invece alla odierna società opponente, la quale era solo incaricata alla riscossione, mentre titolare del credito è il Comune di Corigliano Calabro che ha pure incassato le suddette somme, in conformità, tra l'altro, alla costante giurisprudenza di legittimità che in materia ha sempre ritenuto la società concessionaria non legittimata alla restituzione di somme incassate in qualità di semplice concessionaria della riscossione dei tributi comunali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra l'opposto monitorio va senz'altro annullato e/o revocato.

3) – Infine, in via del tutto subordinata, occorre evidenziare che, contrariamente a quanto deduce l'opposta nel ricorso, la Soget Spa, nel trattenere le somme pignorate sullo stipendio, non ha posto in essere un atto *“censurabile ai fini dell'appropriazione indebita”*, atteso che il pignoramento presso terzi azionato era basato su un titolo esecutivo perfettamente idoneo e pienamente legittimo, tale riconosciuto, tra l'altro, dallo stesso Giudice dell'Esecuzione che ha legittimamente assegnato le somme pignorate al creditore pignorante, previa valutazione delle ragioni

sottoposte alla sua attenzione della debitrice pignorata, tutte disattese, tra cui il dedotto vizio di notifica dell'atto presupposto (ingiunzione di pagamento).

Ne consegue, dunque, nessun comportamento illecito e/o illegittimo è stato tenuto dall'odierna società opponente nelle avverse dedotte circostanze, né la società ha trattenuto le somme di cui si è chiesto la restituzione con l'opposto monitorio, il quale dovrà essere, anche sotto tale profilo, dichiarato nullo e/o revocato.

Tanto premesso, la società **Soget Spa**, ut supra rappresentata e difesa

CITA

la sig.ra **Laera Maria Lores**, con domicilio eletto presso lo studio dell'**Avv. Francesco Antonio Pinto**, a comparire davanti al Giudice di Pace di Corigliano Calabro per l'udienza del **12 luglio 2021, ore di rito**, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, così provvedere:

A) – Dichiarare inammissibile e comunque illegittimo, nullo e privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo, per mancanza dei requisiti di cui agli artt.633 e segg.cpc;

B) - Nel merito ed in via del tutto subordinata, ritenere che la società Soget Spa non è tenuta a restituire a favore della opposta le somme di cui al monitorio opposto e, per l'effetto, revocarlo e ritenerlo inefficace e/o invalido per carenza di legittimazione passiva e comunque infondatezza ed insussistenza della pretesa creditoria.

Con vittoria di spese e competenza di lite oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione.

Studio Legale Marincolo
P.zza A. De Gasperi n. 11
87067 Corigliano Rossano (CS) – area urbana Rossano
Tel: 0983.516322 – fax: 0983032247
E – mail: avv.manumarincolo@gmail.com

All'uopo, l'istante invita la opposta Laera Maria Lores a costituirsi in giudizio entro il termine di legge all'udienza indicata, con espressa avvertenza che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia.

In via istruttoria

Si riserva di richiedere ed articolare mezzi istruttori all'esito della costituzione in giudizio del ricorrente opposto.

Si produce la documentazione di cui all'indice.

Corigliano - Rossano, li 19 marzo 2021

Avv. Manuela Marincolo